



m. 5876, DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021936, 29-08-2019

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
gabinetto@beniculturali.it

Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.
Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Alla Presidenza della Regione
Siciliana
segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Terna Rete Italia S.p.A.
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: [ID_VIP: 4443] Elettrodotto 380 KV in Doppia Terna 'Chiaramonte Gulfi - Ciminna'
Proponente Società Terna Rete Italia S.p.A.
**Parere tecnico istruttorio reso nell'ambito del riavvio della procedura di valutazione
d'impatto ambientale, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.
4737/2018.**

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento

27.08.2019

1 di 4

WZ/



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001;

PRESO ATTO della sentenza n. 4737/2018 emessa dal Consiglio di Stato (Sezione Quarta) sul ricorso in appello n. 3305 del 2017, proposto dalla signora Rosellina Di Salvo contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e Terna Rete Italia s.p.a., che ha accolto in parte il ricorso per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 3652 del 17 marzo 2017, concernente il decreto VIA n. 104 del 27 aprile 2016 di compatibilità ambientale del progetto "EL 279 - Elettrodotto 380kv doppia terna Chiaramonte Gulfi – Ciminna ed opere connesse". In particolare tra i motivi del ricorso vi era la posizione assunta dalla Soprintendenza di Palermo, che "dopo aver espresso puntuali prescrizioni con la nota n. 8227 del 7 dicembre 2012 ha contraddittoriamente ed immotivatamente approvato, con nota n. 4571 del 27 luglio 2015, il progetto rimodulato che tuttavia non aveva recepito le prescrizioni in precedenza impartite (delocalizzazione dei sostegni posti in prossimità del borgo di Recattivo ad una distanza non inferiore ad un chilometro dall'abitato)"; la sentenza pertanto ha annullato "in parte qua per difetto di motivazione il decreto interministeriale di compatibilità ambientale", poiché tale decreto "che ha approvato in via definitiva il progetto, non ha [...] congruamente motivato né sulle ragioni della diversa determinazione, né sulla dichiarata impossibilità di perseguire soluzioni alternative da parte di Terna".

CONSIDERATO che con nota prot. TERNA/P20180040857 del 18/12/2018, la Società Terna Italia Rete S.p.A. ha conseguentemente presentato istanza di rideterminazione in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1873 del 28/01/2019 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha comunicato il riavvio della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4066 del 08/02/2019 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, di esprimere nuovamente le proprie valutazioni in merito al progetto suddetto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo si è espressa, a seguito della richiesta di chiarimenti prot. n. 14074 del 17/05/2019 inviata da parte di questa Direzione

27.08.2019

2 di 4

VE
65



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Generale, con nota prot. n. 3967/S15.5 del 25/07/2019, sostitutiva e integrativa della nota prot. n. 1112 del 22/02/2019, così come di seguito riportato:

“Con istanza acquisita al protocollo di questa Soprintendenza n. 11132 del 06.08.12, la Ditta Terna Italia chiede il rilascio del N.O. di competenza, nell'ambito della procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione Elettrodotto 380KV doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" ed opere connesse, allegando la documentazione di rito;

Eseguita disamina del progetto pervenuto, questa Soprintendenza esprime con nota prot. n. 8227/LX del 7.12.12 - indirizzata al Dipartimento Regionale dell'Energia, al fine della Conferenza dei Servizi convocata per il 13/12/12 - il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto. Il parere in questione, dopo avere articolatamente descritto i caratteri del paesaggio e dell'ambiente attraversato dall'elettrodotto e avere valutato le interferenze dello stesso con le aree tutelate, riporta una serie di prescrizioni e condizioni ritenute necessarie per minimizzare l'impatto dell'opera con gli interessi storici, archeologici, naturalistici, etnoantropologici e paesaggistici emergenti;

Con nota, assunta al protocollo di questa Soprintendenza con numero 2604 del 04.03.15, la società Terna Rete Italia trasmette la documentazione integrativa (in sostituzione di quella precedentemente trasmessa), per il procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 15/2006 e s.m.i.

In tal sede la Scrivente ha appurato la difficoltà, da parte della Ditta, ad ottemperare fedelmente alla prescrizione relativa alla delocalizzazione dei sostegni posti in prossimità del Borgo Recattivo in quanto questa avrebbe comportato l'approssimarsi del tracciato dell'elettrodotto ad un sito di notevole estensione areale che costituisce un complesso archeologico di particolare importanza e per questo sottoposto ad un vincolo diretto di natura archeologica (Cozzo Terravecchia) ai sensi dei D.A.n.2991 del 26.11.1982 e D.A.n.449 del 13.03.1983.

La delocalizzazione prescritta avrebbe, inoltre, implicato un rilevante nocumento al paesaggio sia perché i sostegni sarebbero stati collocati ad una quota di 900 m slm, risultando così estremamente visibili nel contesto paesaggistico, sia perché il tracciato avrebbe determinato l'interferenza con diversi impluvi e con un assetto idrogeologico tale da rendere necessario, per la realizzazione della nuova infrastruttura, rimodellamenti del suolo e opere di drenaggio superficiale e profondo per la regimazione delle acque, comportanti trasformazioni ritenute dannose in termini di tutela del paesaggio.

Valutato quanto sopra esposto la Scrivente ha ritenuto di approvare, con nota prot. n. 4571/S16.7 del 27.07.2015, il progetto rimodulato dalla società Terna Rete Italia S.p.A.

Tenuto conto che il progetto, per il quale è stato riavviato il procedimento di VIA non ha subito variazioni rispetto a quello precedentemente autorizzato, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere di che trattasi.

Il presente provvedimento integra e sostituisce il provvedimento prot. n.1112/S15.4 del 22.02.2019 e viene rilasciato nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n° 4737/2018.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 167 del D.L.vo 42/04.”

27.08.2019

3 di 4

*W
8*



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

CONSIDERATO che le opere previste dal progetto, che prevedono la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna di lunghezza complessiva di 172,6 km dalla stazione elettrica di Chiaramonte Gulfi (RG) alla stazione elettrica di Ciminna (PA), sono le stesse per le quali questa Direzione Generale (già Direzione Belle arti e paesaggio) con nota prot. n. 5968 del 02/03/2016 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

RITENUTO che la Soprintendenza abbia fornito con la citata nota valutazioni atte a motivare congruamente il proprio parere favorevole;

QUESTA DIREZIONE GENERALE rinnova, per quanto di competenza, nel senso di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018, il proprio

PARERE FAVOREVOLE

Resta fermo il rispetto di tutte le prescrizioni già riportate nel parere prot. n. 5968 del 02/03/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Isabella Fera

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

27.08.2019

4 di 4

WF
28